



Città di Canosa di Puglia

Provincia BAT

verbale di

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n.35

del **27/06/2024**

oggetto: **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA, IN OSSERVANZA DELLA RIFORMA FISCALE DELLA LEGGE 111/2023 E DEI RELATIVI DECRETI ATTUATIVI.**

L'anno duemilaventiquattro, nel mese di Giugno, il giorno ventisette - giovedì, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art.6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, per le ore 19:00, si è riunito il Consiglio comunale dalle ore 19:17 in grado di prima, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della votazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

N	Componente	P	A	N	Componente	P	A
1	MALCANGIO VITO	P		14	SURIANO GIOVANNI MARIA	P	
2	DE MURO FIOCCO SABINO ANGELO	P		15	VENTOLA FRANCESCO	P	
3	DI DONATO ANGELA MARIA	P		16	VITRANI MICHELE	P	
4	FARFALLA DOMENICO FABIO	P		17	BUCCI LUCIA MARZIA	P	
5	GAETA VITO	P		18	CAPORALE LUCA		A
6	GALLO VINCENZO	P		19	LANDOLFI NADIA GIOVANNA ORIETTA	P	
7	LACIDOGNA MARIANGELA	P		20	LOMUSCIO NICOLETTA	P	
8	MALCANGIO MARIANGELA	P		21	MATARRESE SAVINO	P	
9	MASCIULLI LUCIA ROSARIA		A	22	MORRA ANNAMARIA LETIZIA		A
10	MATARRESE GIOVANNI		A	23	MORRA ROBERTO		A
11	PRUDENTE PASQUALE	P		24	SCHIRONE MICHELE		A
12	SERLENGA DANIELE	P		25	TOMASELLI GIUSEPPE MARIO	P	
13	SINESI ANTONIA	P					

PRESENTI n.19---

ASSENTI n.6.

nel corso della seduta si è avuta la presenza degli ASSESSORI: SANTANGELO LUIGI, DI PALMA NICOLA, CRISTIANI ANTONIETTA, LOVINO FEDELE, PETRONI MARIA ANGELA, SACCINTO LUCIA MARIA CRISTINA, DI NUNNO SAVERIO

Presiede la seduta Il Vicepresidente del Consiglio: Avv. Mariangela Lacidogna
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Supplente: Dott.ssa Antonella Flore

In prosecuzione di seduta, la **Vicepresidente del Consiglio Comunale** pone in discussione il punto 5 iscritto all'ordine del giorno, avente ad oggetto «**APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA, IN OSSERVANZA DELLA RIFORMA FISCALE DELLA LEGGE 111/2023 E DEI RELATIVI DECRETI ATTUATIVI**».

Risultano presenti n.19 componenti il Consiglio comunale, di cui:

- n.18 in aula consiliare, Sindaco **MALCANGIO** Vito, **DE MURO FIOCCO, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, LACIDOGNA, MALCANGIO** Mariangela, **PRUDENTE, SERLENGA, SINESI, SURIANO, VENTOLA, VITRANI, TOMASELLI, MATARRESE** Savino, **LOMUSCIO, BUCCI**;
- n.1 in videoconferenza sincrona: **LANDOLFI**;

Assenti n.6: **MASCIULLI, MATARRESE** Giovanni, **CAPORALE, MORRA** Roberto, **MORRA** Annamaria Letizia, **SCHIRONE**.

La **Vicepresidente del Consiglio Lacidogna** passa quindi la parola al Consigliere delegato al Bilancio, Fabio Farfalla, per l'illustrazione della proposta di delibera.

Il Consigliere Farfalla comunica che il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali di questo Comune risale al 1998 e, pertanto, necessita di aggiornamento anche alla luce delle recenti novità normative in materia di sistema tributario, con particolare riguardo a quelle introdotte a garanzia dei contribuenti e miranti ad una maggiore collaborazione tra questi ultimi e l'Amministrazione Finanziaria: tra le più importanti cita la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria e il divieto del *bis in idem*.

In assenza di ulteriori interventi, la Vicepresidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta in forma palese per appello nominale dei presenti.

Quindi con voti

favorevoli-----quindici---Sindaco **MALCANGIO** Vito, **DE MURO FIOCCO, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, LACIDOGNA, MALCANGIO** Mariangela, **PRUDENTE, SERLENGA, SINESI, SURIANO, VENTOLA, VITRANI, MATARRESE** Savino;

contrari-----zero---;

astenuti-----quattro---**TOMASELLI, LANDOLFI** (in videoconferenza), **LOMUSCIO, BUCCI**;

su

presenti-----diciannove

assenti-----sei---**MASCIULLI, MATARRESE** Giovanni, **CAPORALE, MORRA** Roberto, **MORRA** Annamaria Letizia, **SCHIRONE**;

il Consiglio approva la seguente deliberazione.

Stante l'urgenza di provvedere in merito, per alzata di mano con 19 voti favorevoli su 19 presenti, assenti SEI (**MASCIULLI, MATARRESE** Giovanni, **CAPORALE, MORRA** Roberto, **MORRA** Annamaria Letizia, **SCHIRONE**) la **presente deliberazione**, viene resa immediatamente eseguibile ex D.L.vo n.267/2000, art.134, comma 4.

Il sindaco dott. Vito Malcangio propone l'approvazione della seguente delibera che recepisce la proposta di approvazione del Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali, in osservanza della riforma fiscale della Legge 111/2023 e dei relativi decreti attuativi, a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, e condivisa e ratificata dal Dirigente dott. Maurizio Lacalamita che, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dichiarano che nei propri confronti non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell'Ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante *“Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”*, riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, con apposito regolamento, nei limiti imposti dalla norma richiamata;
- il comma 1 della medesima norma, in particolare, dispone: *“... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponeabili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTA la Legge 9 agosto 2023, n. 111 *Delega al Governo per la riforma fiscale*, pubblicata in G.U. n.189 del 14.08.2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio;

VISTO il D. Lgs 30/12/2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2024, di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente, contenuto nella Legge n. 212/2000, che indica l'obbligo di recepimento da parte degli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della Legge n. 212/2000: *“Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”*;

VISTO il comma 3-bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che

provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Il comma 3-ter specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela;

VISTO il D. Lgs 12/02/2024, n. 13 che apporta significative modifiche, tra l'altro, all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal D. Lgs n. 218/1997 e che gli enti locali, ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/1997, possono estendere ai propri tributi;

CONSIDERATO che il Comune di Canosa di Puglia è dotato di un Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 05/11/1998, modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 87 del 02/03/2000, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 63 del 26/11/2003, n. 45 del 28/08/2014, e di un regolamento di recepimento dell'istituto dell'accertamento con adesione, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 10/05/1999;

RAVVISATA la necessità di riformulare le materie disciplinate dai suddetti atti di normazione secondaria, al fine di procedere con l'adeguamento ordinamentale imposto dallo Statuto del Contribuente e recepire le innovazioni che hanno portato alla modifica del d. lgs 218/97, recante l'accertamento con adesione;

VISTA la proposta contenente il nuovo regolamento generale delle entrate che si compone, nella proposta acclusa agli atti, dei seguenti titoli e capi:

- Il **Titolo I** è dedicato alle disposizioni generali relative sia alle entrate tributarie sia alle patrimoniali;
- Il **Titolo II** contiene la disciplina delle entrate tributarie e si compone dei seguenti capi:
 - **Capo I** recante *Statuto del contribuente* Individua i principi e i criteri che devono ispirare il procedimento amministrativo sulla base delle disposizioni dettate dallo statuto del contribuente come riformato dal D. lgs 219/2023, in materia di contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della legge 212/2000 mediante l'individuazione delle modalità partecipative, di accesso agli atti, nonché dei provvedimenti esclusi dal contraddittorio.
 - **Capo II Autotutela ed altri principi** Con la pubblicazione del d. lgs 219/2023, è stata prevista una nuova disciplina dell'autotutela obbligatoria e facoltativa; il capo II detta indicazioni di massima per l'esercizio dell'autotutela facoltativa. Altri principi che riguardano attengono al divieto di bis in idem rivolto alla fiscalità locale, volto ad evitare che il contribuente debba difendersi più volte per il medesimo oggetto imponibile, il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e delle sanzioni, la valutazione della buona fede del contribuente in caso di errori indotti dalla pubblica amministrazione o da incertezza normativa;
 - **Capo III Accertamento con adesione.** Il capo III ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19/6/1997 n. 218 come riformato dal D. lgs 13/2024. L'accertamento con adesione è stato in passato introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili. L'istituto viene circoscritto ai casi di materia concordabile. Il capo III conferma il recepimento dell'istituto deflativo nella modalità riscritta dal decreto delegato che inserisce la procedura nell'ambito del contraddittorio preventivo;
 - **Capo IV Riscossione e rateizzazione.** Il titolo riguarda la riscossione coattiva mediante accertamento esecutivo comprensiva delle disposizioni relative agli oneri e spese e rimettendo a valutazioni di efficienza efficacia ed economicità di gestione l'individuazione della modalità organizzativa. Si tratta di una parte strategica nel miglioramento dell'efficienza della riscossione in quanto definisce gli strumenti di riscossione coattiva, guidata da regole di proporzionalità ed economicità delle azioni cautelari ed esecutive. Per quanto riguarda la rateizzazione, vengono attuate le disposizioni contenute nella legge 160/2019 con norme puntuali, al fine del riconoscimento del diritto alla dilazione senza vincolarne il rilascio a parametri della situazione individuale eccessivamente stringenti. Si intende in tal modo allinearsi agli interventi normativi attuali che, a livello generale, favoriscono la dilazione di pagamento. Le fasce temporali previste nel regolamento sono in linea con quelle indicate dalla normativa nazionale e tengono conto delle regole ed esigenze di incasso che governano la contabilità dei comuni. Si disciplina inoltre la possibilità di compensazione dell'entrata proposta dal contribuente e sottoposta al vaglio dell'ufficio in ordine all'esistenza della somma;
- Il **Titolo III** reca una disciplina per la gestione delle procedure relative alle entrate patrimoniali che ricalca alcuni istituti sopra visti per le entrate tributarie, applicabili anche alle entrate patrimoniali, come la disciplina dell'accertamento esecutivo e la dilazione di pagamento.

VISTO l'articolo 58, comma 16 della legge 388/2000 che, in ordine ai requisiti di efficacia delle disposizioni tributarie dispone: *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*".

VISTA la nota IFEL del 5 Febbraio 2024 di approfondimento del *Nuovo Statuto dei diritti del contribuente* che evidenzia come:

- l'articolo 1 preveda un generale obbligo di adeguamento dell'ordinamento locale ai principi generali dettati dallo Statuto, ma senza individuare una tempistica precisa e senza individuare la tipologia di atti;
- il regolamento di adeguamento non soggiaccia al termine ultimo previsto per l'approvazione dei bilanci comu-

nali, trattandosi di disposizioni che sono tecnicamente di recepimento di norme legislative, peraltro non riguardanti la disciplina dei tributi, ma di natura essenzialmente procedurale.

CONSIDERATO che il nuovo Regolamento generale delle entrate, nell'intento di riordinare i diversi aspetti trattati dai precedenti regolamenti comunali e di adeguare l'ordinamento alle garanzie dettate dalla Legge 212/2000, disciplina istituti soggetti all'entrata in vigore al 1° gennaio 2025 in forza del sopra citato comma 16 dell'articolo 58 mentre, altre, a valenza strettamente procedimentale, soggiacciono alle regole ordinarie di entrata in vigore ai sensi del TUEL;

RITENUTO di approvare il nuovo Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali, come da Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di adeguare l'ordinamento tributario dell'ente ai contenuti dei principi dei nuovi decreti delegati citati in premessa.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

ACQUISITI sulla proposta dal Dirigente del II Settore, nell'ambito della propria competenza, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, art. 49, i pareri favorevoli come da allegati e che qui si intendono inseriti;

ACQUISITO altresì il parere dell'Organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con verbale n.79 del 22.06.2024, acquisito al Protocollo generale dell'Ente in data 24.06.2024 con n.23551;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art.42;

Con voti

favorevoli-----quindici---**Sindaco** **MALCANGIO** Vito, **DE MURO FIOCCO, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, LACIDOGNA, MALCANGIO** Mariangela, **PRUDENTE, SERLENGA, SINESI, SURIANO, VENTOLA, VITRANI, MATARRESE** Savino;

contrari-----zero---;

astenuti-----quattro---**TOMASELLI, LANDOLFI** (in videoconferenza), **LOMUSCIO, BUCCI**;

su

presenti-----diciannove

assenti-----sei---**MASCIULLI, MATARRESE** Giovanni, **CAPORALE, MORRA** Roberto, **MORRA** Annamaria Letizia, **SCHIRONE**;

DELIBERA

- 1) **di dichiarare** la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
- 2) **di approvare** il nuovo Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali, composto di n. 53 articoli, come riportato nell'Allegato A della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) **di dare atto che** con l'efficacia del regolamento adottato con la presente deliberazione cessa l'applicazione delle disposizioni di natura regolamentare in materia di entrate indicate in premessa;
- 4) **di dare altresì atto che**, per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 5) **di provvedere ad inviare**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 6) **di dare atto, infine, che** le norme regolamentari procedurali di attuazione della Legge 212/2000 entrano in vigore dalla data di esecutività della presente delibera, mentre le norme regolamentari che incidono sull'imposizione tributaria entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025, fermo restando il principio del *favor rei*.

Indi, ravvisata l'urgenza al fine del recepimento urgente delle norme contenute nei decreti delegati di riforma fiscale, già in vigore nel rapporto con i contribuenti, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di accertamento tributario, per alzata di mano con 19 voti favorevoli su 19 presenti, assenti SEI (**MASCIULLI, MATARRESE** Giovanni, **CAPORALE, MORRA** Roberto, **MORRA** Annamaria Letizia, **SCHIRONE**),

delibera

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.134, comma 4.”

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale Supplente

Dott.ssa Antonella Fiore

Il Vicepresidente del Consiglio

Avv. Mariangela Lacidogna